

*Gestione dell'impresa in concordato durante la procedura e attività funzionali alla realizzazione del piano*

Tribunale di Rovigo, 24 novembre 2011. Presidente D'Amico. Estensore Martinelli.

**Concordato preventivo - Amministrazione dell'impresa durante la procedura - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Autorizzazione del tribunale - Presupposti - Atti funzionali alla realizzazione del piano - Criteri di valutazione**

*La gestione dell'impresa in concordato preventivo rimane all'imprenditore, con ogni effetto che ne consegue anche in termini di responsabilità, e non può essere paralizzata dalla necessità di continue richieste di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti che sono strettamente connessi all'esercizio della stessa impresa, restando il controllo del commissario giudiziale tale da sollecitare l'intervento del tribunale ogni qualvolta si possa verificare un pregiudizio per la massa creditoria ovvero vengano posti in essere atti di straordinaria amministrazione; in quest'ottica, le attività di gestione dell'impresa funzionali alla realizzazione del piano concordatario possono considerarsi atti di ordinaria amministrazione, non potendo venire in rilievo il valore assoluto della singola operazione quale parametro di determinazione della natura dell'atto, bensì dovendosi bilanciare il valore dell'atto con il valore della produzione e considerare la teologia dell'atto alla realizzazione dell'interesse della massa dei creditori e la produzione finale di attività.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

omissis

letta l'istanza, depositata in Cancelleria in data 20 novembre 2015, da parte del Presidente della "Grandi Molini Italiani s.p.a." e dei legali che assistono la società, con la quale si richiede un'integrazione del decreto di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f. attraverso la determinazione di "una soglia di materialità, in relazione a nuovi impegni di spesa relativi ai costi indicati nel Piano Interinale, che la società indica in non meno di € 20 milioni/mese per acquisti di materia prima e imballi, e in non meno di € 4 milioni/mese per le altre tipologie di costi" da qualificarsi come atti di ordinaria amministrazione; considerato che, pur avendo il piano attestato depositato una valenza certificativa esclusivamente in relazione alla pendente istanza di concessione di finanziamenti per € 20.000.000,00 ai sensi dell'art. 182 quinquies I comma l.f., tuttavia esso delinea – rectius anticipa – i confini del piano concordatario, rappresentando costi e ricavi dell'esercizio di impresa nel periodo di riferimento (attestandone sempre una positività netta);

ritenuto che la gestione dell'impresa, rimasta all'imprenditore con ogni effetto e responsabilità, non possa essere paralizzata da continui atti di autorizzazione giudiziale per le attività che sono strettamente connesse all'esercizio della stessa, restando il controllo dei commissari tale da sollecitare l'intervento del Tribunale ogni qualvolta si possa verificare un pregiudizio per la massa creditoria ovvero venga posto in essere un atto di straordinaria amministrazione;

rilevato che, in quest'ottica, le attività di gestione dell'impresa funzionali alla realizzazione del piano suddetto e nei limiti indicati dagli istanti deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione, non potendo venire in rilievo il valore assoluto della singola operazione, quale parametro di determinazione della natura dell'atto, bensì dovendosi bilanciare il valore dell'atto ai valori della produzione, considerare la teologia dell'atto alla realizzazione dell'interesse della massa dei creditori e la produzione finale di attività

P. Q. M.

indica in € 20 milioni/mese per acquisti di materia prima e imballi, e in € 4 milioni/mese per le altre tipologie di costi gli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti di compatibilità con il piano attestato depositato e in stretta funzionalità con la gestione dell'impresa e il perseguimento del suo oggetto sociale, mandando ai commissari per il continuo controllo e la segnalazione nell'ipotesi di accertamento dell'evidenza di creazione di passività di periodo per la massa creditoria o qualora siano posti in essere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla parte e ai Commissari.

Rovigo, 24 novembre 2015